

D.g.r. 26 maggio 2025 - n. XII/4455
Individuazione delle tipologie e del grado di essiccazione dei fanghi che possono usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (art. 53, comma 9, l.r. n. 10 del 14 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che al fine di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta, per gli scarti e sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonché per i fanghi anche palabili;
- il d.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Vista la seguente normativa regionale:

- la l.r. n. 10 del 14 luglio 2003 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e, in particolare:
 - la sezione V «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» dedicata al richiamato tributo nonché, nello specifico, alla sua applicazione in misura ridotta;
 - l'art. 53, comma 9, il quale stabilisce che «la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6., individua, altresì, l'elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3», lettera a), e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti;

Viste:

- la d.g.r. n. 4274 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito al tributo in misura ridotta per il deposito in discarica di scarti, sovralli e fanghi (art. 53 l.r. n. 10 del 14 luglio 2003)» che sostituisce le determinazioni della precedente d.g.r. n. 6235 del 19 dicembre 2007, e che ha disposto, in particolare, l'approvazione dell'Allegato I lettera A) «Tipologie impiantistiche e percentuali minime di recupero e/o percentuali massime di scarto ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta» e lettera B) «Fanghi»; dell'Allegato II «Modalità per l'ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta»; dell'Allegato III «Richiesta di usufruire della riduzione del tributo - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà»; e ha stabilito che, al fine di accedere al pagamento del tributo in misura ridotta, la concentrazione minima di sostanza secca dei fanghi, comunque conferiti in discarica, non fosse inferiore al 25%; e che lo strumento con il quale possono essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite, al fine di accedere al pagamento del tributo in misura ridotta, è l'applicativo ORSO, in quanto i dati forniti dagli impianti al fine di accedere al contributo in misura ridotta, trovano corrispondenza con quelli inseriti in ORSO;
- la d.g.r. n. 2031 del 1° luglio 2014, «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili» e s.m.i con particolare riferimento alla d.g.r. n. 1777 del 17 giugno 2019 «Revisione della d.g.r. 1° luglio 2014, n. X/2031 relativamente ai fanghi ammissibili all'utilizzo in agricoltura»;
- la d.g.r. n. 5993 del 21 febbraio 2022 «Modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovra-regionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia per gli impianti di discarica e impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10 - Modifica all'Appendice 2,

paragrafo «Casi particolari» - Scheda impianti della d.g.r. n. 3005 del 30 marzo 2020;

- la d.g.r. n. 6408 del 23 maggio 2022 «Approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) «piano verso l'economia circolare»;

Considerato che:

- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, anche detto «ecotassa», è stato istituito con legge n. 549 del 28 dicembre 1995, con la finalità di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, minimizzando il ricorso alla discarica attraverso un disincentivo di tipo economico;
- attraverso l'imposizione tributaria il legislatore statale e quello regionale si propongono, in particolare, di contenere lo smaltimento in discarica di quelle tipologie di rifiuto che hanno la possibilità tecnica ed economica di essere recuperate come materia o energia;
- la riduzione prevista dal sopracitato art. 3, comma 40, della norma nazionale deve pertanto intendersi rivolta a quelle tipologie di rifiuti che derivano da un processo di recupero dei rifiuti (scarti e sovralli) o di depurazione degli effluenti (fanghi) su cui non sia possibile effettuare ulteriori operazioni di recupero;
- la destinazione prevalente dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane o industriali ma anche dei fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti di svariate attività produttive e dei fanghi derivanti da attività agricole e di preparazione degli alimenti è costituita principalmente da impianti di recupero di materia con produzione di fanghi per lo spandimento in agricoltura o fertilizzanti secondo il d.lgs. 75/2010;
- tali fanghi sono in parte destinati anche a recupero energetico presso impianti di incenerimento, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti non consentono l'utilizzo in agricoltura;

Atteso che:

- gli uffici regionali hanno condotto, al fine di valutare gli impatti della presente delibera, un approfondimento (agli atti) relativamente ai rifiuti conferiti negli anni dal 2022 al 2024 che hanno beneficiato dell'agevolazione prevista per i fanghi;
- rispetto ai fanghi che hanno beneficiato dell'agevolazione e che non sono inclusi in Allegato al presente provvedimento, tale approfondimento ha evidenziato che oltre il sessanta per cento del quantitativo totale di tali rifiuti gestiti presso impianti lombardi è sottoposto ad operazioni di trattamento differenti dallo smaltimento in discarica, ad indicazione del fatto che per tali tipologie sono possibili destini alternativi;

Considerato, pertanto, che:

- i conferitori dei rifiuti non più agevolabili avrebbero, oltre alla possibilità di continuare a conferire in discarica con ecotassa piena, la possibilità di individuare altri impianti di destino, laddove praticabile, preferibilmente di recupero, assicurando così diversi sbocchi possibili e, quindi, il contenimento dei costi;
- in particolare, per i fanghi, la finalità della norma deve ritenersi quella di agevolare chi depura in proprio i reflui, in quanto attività ambientalmente positiva ma economicamente onerosa: pertanto, l'agevolazione dovrebbe essere applicata solo per i fanghi derivanti da tali operazioni;
- non si ravvisa invece una motivazione tecnico-ambientale per cui sarebbero da agevolare i conferimenti in discarica di rifiuti soltanto in base al loro stato fisico e, in particolare, al loro contenuto di acqua, ma non derivanti dalla depurazione dei reflui;

Considerato che il vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.):

- prevede scenari evolutivi al 2027 che definiscono specifici obiettivi e strumenti attuativi volti a favorire i processi di riciclo effettivo e a limitare la realizzazione di nuove volumetrie di discariche, considerando in particolare l'ecotassa strumento attuativo per la minimizzazione dei conferimenti dei rifiuti in discarica;
- include un apposito «Programma di gestione fanghi» avente come obiettivo la gestione dei fanghi secondo i principi della gerarchia europea, ossia privilegiando la riduzione della produzione (laddove possibile) ed il recupero di ma-

Serie Ordinaria n. 22 - Giovedì 29 maggio 2025

teria degli stessi, minimizzando, di contro, il conferimento in discarica di tutte le tipologie di fanghi anche agendo sulla leva economica dell'ecotassa;

- le Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 21 «Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica», prevedono peraltro il divieto di conferimento in discarica dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane (codice EER 190805) e che tale limitazione debba essere recepita negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo;
- anche secondo le NTA richiamate il piano fornisce una indicazione per cui il conferimento dei fanghi aventi codice EER 190805 è da disincentivare e che tale considerazione è valida anche nelle more dell'introduzione del divieto esplicito in ciascun atto autorizzativo;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'intenzione del vigente P.R.G.R. di contrastare il conferimento in discarica dei fanghi da depurazione delle acque reflue urbane (codice EER 190805) e, pertanto, di dover disporre che il fango individuato dal codice EER 190805 non debba usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta qualora sia ancora conferito in impianti di discarica nei cui atti non sono a tutt'oggi recepite le limitazioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.R.;

Considerato che l'utilizzo in agricoltura dei fanghi inclusi in Appendice 3 alla d.g.r. n. 2031/2014, così come modificata con d.g.r. n. 1777/2019, è subordinato alla verifica di idoneità degli stessi attraverso la determinazione dei parametri e dei valori limite riportati nella stessa d.g.r. n. 2031/2014 e s.m.i.; ne discende che questi ultimi, in via residuale, possono essere conferiti in discarica e assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta in virtù del fatto che essi derivano da una attività di depurazione in proprio degli effluenti;

Dato atto che:

- con nota in atti regionali n. T1.2022.0120692 del 05 ottobre 2022, e successivamente con nota n. T1.2023.0088088 del 09 agosto 2023, è stato sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un interpellato ai sensi dell'art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 al fine di sapere se la riduzione prevista per i fanghi sia da applicare a qualsiasi rifiuto che presenti stato fisico fangoso oppure se possa essere concessa solo ad alcune tipologie di fanghi sulla base del processo che li ha generati e delle possibilità di avviare gli stessi a trattamenti alternativi allo smaltimento in discarica;
- con nota n. 0135335 del 22 luglio 2024 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in ottemperanza al principio di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ha fornito alcuni elementi sulla corretta applicazione della riduzione del tributo speciale previsto per il deposito in discarica dei fanghi, evidenziando che un regime fiscale più favorevole è applicabile ai fanghi non genericamente sulla base dello stato fisico ma a seguito di una valutazione della provenienza e laddove, prima di giungere allo smaltimento, sia stata effettuata una qualche forma di recupero;

Considerato che:

- l'applicativo O.R.SO. costituisce la base di informazioni sulla quale svolgere le attività di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti;
- la sezione «ecotassa» dell'applicativo O.R.SO., in funzione a seguito delle modifiche introdotte con d.g.r. n. 5993 del 21 febbraio 2022, ha reso disponibili dati sulle quantità e tipologie dei fanghi smaltiti in discarica, che evidenziano come negli anni dal 2022 al 2024 sono stati conferiti, con ecotassa ridotta, quantitativi significativi di fanghi che non derivano da processi di depurazione delle acque o da operazioni di recupero;
- alla luce di quanto sopra, il conferimento in discarica dei fanghi non derivanti da processi di depurazione o di recupero deve essere opportunamente disincentivato e non può accedere al pagamento del tributo in misura ridotta;
- la sezione «ecotassa» dell'applicativo O.R.SO. costituisce, altresì, strumento di verifica della corretta attribuzione della base imponibile del tributo così come disciplinato dall'art. 53 della l.r. 10/2003;

Dato atto che:

- sono fatti salvi i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- con d.g.r. n. 4274/2012, per quanto riguarda il grado di es-

siccazione dei fanghi, al fine di usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all'art. 53, comma 6, della l.r. n. 10/2003, è stato stabilito il limite del 25% minimo di sostanza secca, conforme ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabiliti dal d.lgs. 36/2003;

Considerato che si ritiene opportuno, in adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 9, della l.r. 10/2003 fornire indicazioni in merito alle tipologie dei fanghi che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta sulla base del processo che li ha generati e delle possibilità di avviare gli stessi a trattamenti alternativi allo smaltimento in discarica;

Ritenuto opportuno che siano assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta, i fanghi che derivano da una attività di depurazione in proprio degli effluenti e di disporre, pertanto, ai sensi dell'art. 53, comma 9, della l.r. n. 10/2003, che possano usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all'art. 53, comma 6, della l.r. n. 10/2003, esclusivamente le tipologie di fanghi che rispondano ad entrambe le seguenti condizioni:

- la tipologia, definita sulla base del codice E.E.R. dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rientri fra quelle individuate nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;
- presentino un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca, confermando quanto già previsto con d.g.r. n. 4274/2012;

Dato atto che i contenuti del presente provvedimento:

- sono stati oggetto di confronto con il tavolo «Residui non recuperabili» dell'Osservatorio Regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica con presentazione e discussione nella seduta del 29 aprile 2025, con successiva raccolta e valutazione delle osservazioni, che sono state tutte accolte;
- sono stati condivisi nell'ambito del «Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti» nel corso della riunione del 13 maggio 2025;

Ritenuto opportuno - al fine di concedere agli operatori del settore il tempo necessario per organizzarsi ad indirizzare a destini alternativi le tipologie di fanghi non inclusi in Allegato al presente atto e attualmente conferiti in discarica con tributo in misura ridotta - che le determinazioni assunte con il presente atto si applichino ai rifiuti conferiti in discarica a partire dalla data del 1° gennaio 2026;

Ritenuto, di demandare, in ossequio ai principi di semplificazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al Dirigente della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale la verifica e l'aggiornamento, se necessario, con proprio decreto, dei contenuti tecnici dell'allegato al presente provvedimento in recepimento di modifiche normative che dovessero intervenire;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL sul portale di Regione Lombardia, nonché, in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, sulla specifica sezione del sito istituzionale di Regione Lombardia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42 e pubblicato sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua, fra gli altri, l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

Vista la legge regionale 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XII legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 53, comma 9, della l.r. n. 10/2003, che possano usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all'art. 53, comma 6, della l.r. n. 10/2003, esclusivamente le tipologie di fanghi che rispondano ad entrambe le seguenti condizioni:

- la tipologia, definita sulla base del codice E.E.R. dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rientri fra quelle individuate nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;
- presentino un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca, confermando quanto già previsto con d.g.r. n. 4274/2012;

2. che le determinazioni assunte con il presente atto si applichino ai rifiuti conferiti in discarica dalla data del 1° gennaio 2026;

3. di demandare, in ossequio ai principi di semplificazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al Dirigente della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale la verifica e l'aggiornamento, se necessario, con proprio decreto, dei contenuti tecnici dell'Allegato al presente provvedimento in recepimento a modifiche normative che dovessero intervenire;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul portale di Regione Lombardia, nonché, in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013, sulla specifica sezione del sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO
ELENCO DEI FANGHI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

Possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui all'art. 53, comma 6, della L.R. n. 10/2003 i fanghi che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- la tipologia, definita sulla base del codice E.E.R., è individuata nella tabella seguente;
- presentano un grado di essiccazione pari al 25% minimo di sostanza secca.

I rifiuti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta sono specificatamente definiti mediante il codice E.E.R. a sei cifre. La descrizione dei relativi capitoli, individuati da codici a quattro e a due cifre, sono riportati unicamente per indicare l'origine del codice E.E.R. a sei cifre oggetto di agevolazione.

Sono fatti salvi i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

E.E.R.	Denominazione
	<i>02 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti</i>
	<i>02.02 - rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</i>
020204	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	<i>02.03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
020305	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	<i>02.04 - rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</i>
020403	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
	<i>02.05 - rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
020502	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	<i>02.06 - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
020603	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	<i>02.07 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>
020705	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
	<i>03 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i>
	<i>03.03 - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
	<i>04 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile</i>
	<i>04.01 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i>
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

E.E.R.	Denominazione
	<i>04.02 - rifiuti dell'industria tessile</i>
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
	<i>05 - rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</i>
	<i>05.01 - rifiuti della raffinazione del petrolio</i>
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
	<i>06 - rifiuti dei processi chimici inorganici</i>
	<i>06.05 - fanghi da trattamento in loco degli effluenti</i>
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
	<i>07 - rifiuti dei processi chimici organici</i>
	<i>07.01 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base</i>
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
	<i>07.02 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
	<i>07.03 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</i>
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
	<i>07.04 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti conservativi del legno (tranne 03.02) ed altri biocidi, organici</i>
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
	<i>07.05 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici</i>
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
	<i>07.06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici</i>

E.E.R.	Denominazione
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
	<i>07.07 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i>
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
	<i>10 - rifiuti provenienti da processi termici</i>
	<i>10.01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</i>
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
	<i>19 - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>
	<i>19.08 - rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>
190811 *	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
190813 *	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
	<i>19.11 - rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli</i>
191105 *	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05